



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. **1997/2021 R.G.** promossa

da

ABEAUTY s.r.l. (...), con sede ad Assisi (PG) (...);

ATTRICE

contro

BOLOGNAFIERE COSMOPROF s.p.a. (...), con sede a Bologna (...);

- CONVENUTA

* * *

Oggetto del processo: obbligazioni.

* * *

CONCLUSIONIPer l'**attrice**:

come in atti.

Per la **convenuta**:

come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE**1.**

Viene in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria meramente documentale, la causa promossa con citazione notificata via PEC il 17 febbraio 2021 da **Abeauty s.r.l.**, avente sede ad Assisi (PG), a Bolognafiere Cosmoprof s.p.a. con sede a Bologna.

2.

L'attrice **Abeauty s.r.l.** ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 5.773,04 pagata in vista della partecipazione alla fiera "Cosmoprof Worldwide Bologna" programmata per i giorni 12-16 marzo 2020 ma in effetti non tenutasi a causa delle restrizioni governative imposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

3.

A sostegno della domanda, in citazione l'attrice:

a) ha descritto l'accordo intercorso tra le parti;

b) ha rilevato che, cancellato il programmato evento, essa aveva più volte chiesto la restituzione della somma versata sino a invocare formalmente la risoluzione del contratto;

c) ha osservato di aver pagato un corrispettivo senza aver ricevuto la controprestazione, divenuta impossibile per causa sopravvenuta non imputabile a Bolognafiere Cosmoprof s.p.a.

4.

Costituitasi il 26 maggio 2021, la convenuta **Bolognafiere Cosmoprof s.p.a.** ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando fra l'altro che la manifestazione fieristica Cosmoprof 2020 non era stata annullata ma solo posticipata, in un primo momento alla primavera 2021 e poi a marzo 2022 e che l'art. 24 del contratto consentiva all'organizzatore di rinviare la data di svolgimento della manifestazione senza che l'espositore potesse pretendere la restituzione del corrispettivo.

5.

In comparsa di risposta la convenuta:

a) ha richiamato l'accordo tra le parti;

b) ha ripercorso gli eventi che hanno segnato i primi mesi del 2020 anche con riferimento alle misure emergenziali adottate dal governo italiano;

c) ha richiamato l'art. 24 delle condizioni generali di contratto (*«È facoltà discrezionale dell'Organizzatore rinviare la data di svolgimento della manifestazione, rinvio al quale l'Espositore dovrà attenersi senza poter pretendere la restituzione del corrispettivo e, a maggior ragione, senza poter richiedere indennizzi e risarcimenti»*) e ha negato la fondatezza della domanda di parte attrice.

6.

Gli inviti ad un accordo non sono stati accolti.

7.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

8.

Come emerso in corso di causa, la convenuta con email 22 novembre 2021 ha comunicato all'attrice che ove quest'ultima non avesse accettato di partecipare alla manifestazione in programma per marzo 2022, lo spazio espositivo inizialmente riservato sarebbe stato assegnato ad altro espositore (doc. 9: *«[...] Gent.mo Sig. G., con riferimento alla 53esima edizione di Cosmoprof Bologna che si terrà dal 10 al 13 Marzo 2022, la informo che come riferitomi e salvo vostro diverso avviso entro 7 giorni, procederemo a riassegnare lo spazio espositivo da voi inizialmente confermato. Resto in attesa di un gentile riscontro e a disposizione per ulteriori dettagli, Un cordiale saluto [...]]»*).

L'attrice però aveva da tempo perso interesse a partecipare all'evento: v. la email di risposta 26 novembre 2021 (*«[...] Gent.ma Sig.ra F., Abeauty non ha mai confermato nulla ed anzi ha domandato la risoluzione del contratto già in data 1.12.2020, chiedendo anche la restituzione degli importi versati per una manifestazione mai tenutasi ed alla quale non abbiamo - ormai da più di un anno - interesse a partecipare, dato che per il lancio del prodotto Acqua di Spello abbiamo dovuto investire in altri canali. Cordiali saluti. A. G.»*).

9.

La domanda restitutoria proposta dall'attrice trova fondamento, implicito se si leggono le conclusioni ma esplicito se si analizzano le argomentazioni, nell'intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile alla convenuta (art. 1463 c.c.; art. 1256 c.c.).



Che si invochi la forza maggiore o, più correttamente, il *factum principis*, è evidente che la prestazione dovuta dall'organizzatore è divenuta impossibile per fatto ad esso non imputabile: ne consegue, quale effetto, la risoluzione del contratto.

Sostiene la convenuta che la prestazione non è divenuta impossibile in via definitiva ma solo temporaneamente, essendo stata riprogrammata in una data successiva.

L'argomento non convince perché, anche alla luce di una interpretazione di buona fede del regolamento contrattuale, attenta alle effettive esigenze delle imprese e alla caratteristiche del mercato in cui esse operano, un differimento dell'evento fieristico di ben di due anni è circostanza tale da alterare grandemente l'equilibrio tra prestazione e controprestazione e da rendere inesigibile un atteggiamento di tolleranza o accettazione da parte del creditore. Se ne ha riscontro nell'ultimo inciso del comma 2 dell'art. 1256 c.c. e nel dato obiettivo, non contestato e in ogni caso agevolmente ricavabile dagli atti, del venir meno dell'interesse di Abeauty s.r.l. a partecipare alla fiera due anni dopo, quando ormai altre scelte promozionali erano state compiute e altri investimenti effettuati.

Né vale il richiamo all'art. 24 delle condizioni generali di contratto: non solo perché nel caso di specie il differimento non era stato deciso dall'organizzatore ma imposto dall'autorità di governo, ma anche e soprattutto perché, e ancora una volta si richiamano i canoni di correttezza e buona fede, un rinvio di due anni, se determinato dalla volontà dell'organizzatore, sarebbe un fatto intollerabile e tale da essere qualificato in termini di inadempimento, tanto più se si considerano la cadenza stagionale di simili eventi fieristici e la necessità per gli imprenditori di seguire i veloci mutamenti del mercato.

In sintesi, l'ordinamento non consente di mantenere attribuzioni patrimoniali prive di giustificazione.

La pretesa della convenuta di trattenere il corrispettivo pattuito per la controprestazione che essa – non per sua responsabilità – non ha potuto eseguire in un lasso di tempo ragionevole è dunque privo di fondamento normativo.

10.

In conclusione, la convenuta va condannata a restituire all'attrice la somma di euro 5.773,04 oltre interessi legali dal 17 febbraio 2021 sino al saldo.

11.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, **definitivamente** pronunciando, **in grado d'appello**, nella **contumacia** della convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **dichiara** risolto per impossibilità sopravvenuta il contratto *inter partes* meglio descritto in atti;

- **condanna** la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 5.773,04 oltre interessi legali dal 17 febbraio 2021 sino al saldo;

- **condanna** la convenuta a pagare all'attrice le spese processuali liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 18 aprile 2023

Il giudice
Antonio Costanzo

